



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 480/2022 pubblicata il 05/07/2022, R.G. n. 432/2019. Procedimento promosso da Lecar s.r.l. avverso l'ordinanza di ingiunzione e confisca n. 53/2019. Acquiescenza alla sentenza.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 84 del 1 settembre 2022 avente ad oggetto "Consiglio Camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia: Nomina Componenti e convocazione primo Consiglio (Art. 10 D.M. n. 156/2011)";

TENUTO CONTO che in data 3 novembre 2022 si è insediato il Consiglio della nuova Camera di Commercio di Catanzaro Crotono e Vibo Valentia;

VISTE:

la determinazione del Presidente n. 1 del 03/11/2022 avente ad oggetto "Incarico Segretario Generale e nomina Conservatore del registro delle imprese";

la determinazione del Presidente n. 2 del 03/11/2022 avente ad oggetto "Affidamento funzioni e responsabilita' al Segretario Generale";

la determinazione del Presidente n. 3 del 03/11/2022 avente ad oggetto "I primi adempimenti urgenti e indifferibili per assicurare il funzionamento dell'Ente";

VISTO il D.M. Sviluppo Economico 16 febbraio 2018 ed in particolare l'art. 3 "Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali" che al comma 1 testualmente dispone: "*Le nuove camere di commercio di cui all'allegato B) subentrano nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle preesistenti relative camere di commercio, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni a decorrere dal giorno successivo alla costituzione dei nuovi enti camerali*";

VISTA la L. 24.11.1981 n. 689;

VISTO il D.P.R. 29.09.1973 n. 602, come modificato dal D.Lgs. 26.02.1999 n. 46;

VISTO il D.M. 03.09.1999, n. 321;

VISTO il D.P.C.M. 26.05.2000 attuativo dell'art. 50 del D.LGS. 31.03.1998 n. 112;

CONSIDERATO che, in data 23/10/2018 la Guardia di Finanza, Tenenza di Tropea, emetteva un verbale di constatazione, di sequestro amministrativo ex art 13 della l. n. 689/1981 e di contestazione ex artt. 1-2-10 della l. n. 122/1992 – 22 d. lgs. n. 112/1998, nei confronti dell'impresa individuale "Carrozzeria L&C di Leonardo Cuppari", p. iva 03557260795, con luogo d'esercizio in Spilinga (VV), fraz. Panaia, Via XXV Aprile s.n.c., esercente attività di riparazione di carrozzerie di autoveicoli, con il quale si comminava allo stesso la sanzione in misura ridotta di € 5.164,00 e si procedeva al sequestro delle attrezzature rinvenute nel corso dell'accertamento, per come di seguito elencate: a) Forno professionale verniciatura veicoli; b) N. 1 carrello attrezzature completo di utensileria varia (serie di chiavi, cacciaviti, pinze, ecc.); c) N. 1 compressore da lt. 300 marca ABAC; d) N. 1 compressore da lt. 500 marca GENESIS; e) N. 3 lucidatrici; f) N. 1 sollevatore professionale veicoli; g) N. 5

pistole per verniciatura; h) N. 1 martinetto; i) N. 1 lampada infrarossi marca INFRARR; j) N. 2 avvitatori; k) N. 1 cric; l) N. 1 saldatrice marca TALWIN; m) N. 1 saldatrice T3GYS Auto; n) Vernici/solventi/diluenti;

che in data 23/10/2018, la Guardia di Finanza di Tropea emetteva un ulteriore verbale di constatazione e di contestazione ex artt. 1-2-10 della l. n. 122/1992 – 10 D.P.R. n. 558/1999 – 22 d. lgs. n. 112/1998, questa volta nei confronti della “Lecar s.r.l.”, p. iva 03627780798, con sede legale in Spilinga (VV), Via Provinciale, fraz. Panaia, esercente attività di riparazione di carrozzerie di autoveicoli, con il quale si comminava alla stessa la sanzione in misura ridotta di € 5.164,00;

RILEVATO che i predetti verbali venivano trasmessi alla Camera di Commercio per competenza, rispettivamente con nota prot. n. 0337642/2018 del 24/10/2018 e con nota prot. n. 0337649/2018 del 24/10/2018, seguiti dalla documentazione integrativa richiesta dalla Camera e dai relativi rapporti;

VISTA l’ordinanza n. 53 del 27/02/2019, con la quale si disponeva la riunione dei due procedimenti sanzionatori accertati e contestati dalla Guardia di Finanza di Tropea e la confisca della merce sequestrata presso il locali del sig. Cuppari Leonardo, si ordinava e si ingiungeva al sig. Cuppari Leonardo di pagare la somma di € 5.164,00 (oltre € 20,00 quali spese di notifica e spese ufficio) quale sanzione amministrativa per la violazione commessa dalla ditta individuale e si ordinava il proscioglimento degli atti trasmessi alla camera di Commercio dalla Guardia di Finanza di Tropea a carico della sig.ra Catuscelli Caterina nella sua qualità di amministratore unico della “Lecar s.r.l.” e in solido con la medesima società;

RILEVATO che avverso la predetta ordinanza la Lecar s.r.l., p. iva 03627780798, con sede legale in Spilinga (VV), Via Provinciale, fraz. Panaia, in persona dell’amministratore sig.ra Catuscelli Caterina, in data 27/03/2019 proponeva ricorso davanti al Tribunale di Vibo Valentia (R.G. n. 432/2019), al fine di ottenere l’accoglimento delle seguenti richieste: a) in via cautelare, 1) sospendere e/o confermare la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza-ingiunzione impugnata e/o disporre la revoca del provvedimento di sequestro; b) nel merito, 1) annullare e/o disapplicare l’ordinanza-ingiunzione, 2) disporre la revoca della confisca e la conseguente restituzione delle attrezzature alla società istante, 3) condannare la resistente al pagamento delle spese della controversia;

CONSIDERATO che il ricorso è stato notificato alla Camera di Commercio il 18/10/2019 e che la stessa si costituiva in giudizio in data 20/12/2019 chiedendo quanto segue: 1) rigettare le richieste di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza n. 53 del 27/02/2019 (prot. n. 1110 del 27/02/2019) impugnata e/o di revoca del provvedimento di sequestro; 2) rigettare le richieste di annullare e/o disapplicare l’ordinanza n. 53 del 27/02/2019 e di disporre la revoca della confisca, per le ragioni esposte in premessa; 3) accertare e dichiarare la piena legittimità e fondatezza dell’ordinanza n. 53 del 27/02/2019 nella sua totalità, vale a dire anche nella parte in cui dispone la confisca dei beni sequestrati e, per l’effetto, dichiarare nullo, inammissibile, improcedibile e/o totalmente infondato in fatto e in diritto l’atto introduttivo del presente giudizio e/o, comunque, tenere indenne la Camera di Commercio di Vibo Valentia da ogni pretesa avversaria e/o effetto pregiudizievole derivante dalla presente controversia, con riferimento anche alla liquidazione di eventuali spese di lite;

VISTA, al termine del giudizio di cui sopra, la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 480/2022 pubblicata il 05/07/2022, con la quale è stato accolto il ricorso, è stata annullata l’ordinanza di ingiunzione n. 53 relativamente alla confisca dei beni, è stata disposta la loro restituzione alla LECAR s.r.l. e sono state compensate le spese;

TENUTO CONTO che avverso la sentenza del tribunale è possibile proporre appello;

CONSIDERATO che tale procedura prevede, da parte della Camera di Commercio di Vibo Valentia, la costituzione in giudizio attraverso la nomina di un procuratore legale, non essendo presente tale figura nell'organico del personale;

RILEVATO che la sentenza in esame non ha portato all'annullamento della sanzione comminata a carico del sig. Cuppari Leonardo di € 5.164,00 (oltre € 20,00 quali spese di notifica e spese ufficio), di cui alla ordinanza n. 53, ma esclusivamente della confisca della merce, con compensazione delle spese di giudizio, come già rilevato, e che la posizione del sig. Cuppari è stata già trasmessa nel 2019 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero di quanto dovuto attraverso l'iscrizione a ruolo;

RITENUTO, pertanto, opportuno, anche alla luce di quanto sopra rilevato, e in considerazione del principio di economicità dell'azione amministrativa, non impugnare la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 480/2022, in quanto la spesa complessiva derivante dall'incarico a un legale esterno sommata a quella per il contributo unificato del giudizio d'appello sarebbe maggiore rispetto all'importo che si potrebbe ottenere da un'eventuale alienazione a titolo oneroso dei beni originariamente confiscati nei confronti di terzi (con devoluzione del ricavato in favore del bilancio dello Stato), considerando che l'alienazione potrebbe anche verificarsi a titolo gratuito esclusivamente in favore di amministrazioni pubbliche o, in mancanza di terzi offerenti o di amministrazioni pubbliche interessate, si potrebbe addirittura verificare la distruzione dei beni oggetto della confisca annullata con la predetta sentenza;

CONSIDERATO quanto esposto in premessa;

DETERMINA

1. di prestare acquiescenza alla sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 480/2022 pubblicata il 05/07/2022, per le motivazioni esposte in premessa;
2. di procedere alla restituzione alla Lecar s.r.l. della merce confiscata presso i locali del sig. Cuppari Leonardo di cui all'ordinanza n. 53 del 27/02/2019, operazione che dovrà essere effettuata a cura della Guardia di Finanza di Tropea quale organo accertatore.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva ed è pubblicata all'Albo camerale a norma dell'art.32 della legge n.69/2009.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Bruno Calvetta)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)